

Statuto

Garfaludica APS

Sede legale: Località Braccicorti, 38/A — 55036 Pieve Fosciana (LU)

C.F.: 90011570463

APPROVATO IN DATA 11 APRILE 2023

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 — Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito indicato anche come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata “Garfaludica” con Atto costitutivo del 26 novembre 2017.
2. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’associazione di cui al comma 1 nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione al RUNTS, la denominazione dell’associazione diventerà quindi “Garfaludica APS” e tale denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione di promozione sociale “Garfaludica APS”, di seguito indicata anche come “associazione”, ha sede legale in “Località Braccicorti, 38/A — 55036 Pieve Fosciana (LU)”.
4. L’associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Essa agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
5. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, può essere modificata la sede legale dell’associazione. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito dei comuni aderenti all’Unione di Comuni denominata “Unione Comuni Garfagnana”, ma prevede l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sezioni o sedi operative secondarie dell’associazione, in Italia o all’estero.
7. L’Assemblea può deliberare l’eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto (anche “Regolamento Attuativo dello Statuto”) per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
8. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 — Finalità e attività

1. L’associazione è autonoma, libera, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 105/2018:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; *[art. 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore]*
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017; *[art. 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore]*

- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; *[art. 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore]*
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. *[art. 5, comma 1, lettera l) del Codice del Terzo Settore]*
3. In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità:
- e) promuovere e divulgare il “gioco intelligente”, coinvolgendo nelle attività sociali il maggior numero di appassionati possibile, con particolare riguardo alle generazioni più giovani, escludendo dalla definizione di “gioco intelligente” il gioco d'azzardo e qualunque altra forma di gioco oggetto di Monopolio Statale o contrario alle leggi vigenti dello Stato Italiano;
 - f) tutelare il Diritto al Gioco dei bambini e delle bambine, come sancisce l'art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
 - g) promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione, la formazione e l'educazione;
 - h) diffondere la cultura del gioco a tutti i livelli, nelle famiglie, nei gruppi professionali e nei gruppi informali, nelle associazioni e nelle cooperative che svolgono servizi alla persona;
 - i) mettere in contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età, convinzioni e orientamenti diversi superando i pregiudizi e le discriminazioni.
4. Per perseguire le finalità di cui al comma 3, l'associazione si propone di:
- j) promuovere, organizzare e gestire eventi socio-culturali, manifestazioni, spettacoli, performance, corsi, laboratori creativi tematici, fiere, viaggi, tornei, sessioni di giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte e scacchi, incontri a tema ricreativi in genere e altre iniziative culturali e attività ludiche;
 - k) realizzare prodotti informativi e/o divulgativi, con l'impiego di tutti i mezzi e le tecnologie disponibili al tempo della realizzazione;
 - l) realizzare progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
 - m) gestire pagine social, pagine web e siti Internet, e pubblicare news, articoli, recensioni, interviste, reportage, foto e qualunque altro materiale informativo e divulgativo utile alla promozione delle attività dell'associazione;
 - n) elaborare proposte per stimolare le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ed altre associazioni alla promozione e divulgazione delle tematiche dell'associazione, stipulando anche convenzioni o richiedendo contributi per le attività descritte al presente articolo;
 - o) partecipare a consorzi per la gestione di iniziative culturali e strutture di carattere culturale;
 - p) ricercare sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici utilizzando le normative vigenti che regolano la materia;
 - q) acquistare beni occorrenti allo svolgimento delle attività descritte al presente articolo;
 - r) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
5. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
6. Per il perseguimento dei propri scopi e fini statutari, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi o enti di cui condivide finalità e metodi, e collaborare con enti pubblici o privati.
7. Le attività istituzionali dell'associazione descritte al presente articolo saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Art. 3 — Altre attività

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 2 del presente Statuto ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere, nonché alla definizione delle modalità in cui le stesse devono svolgersi, è il Consiglio Direttivo.
2. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 — Degli associati

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non sono disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
3. Sono associati tutti coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
4. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non è collegata, in alcuna forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
5. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità dell'associazione. Il numero di soci è illimitato.
6. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
7. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dall'ente stesso e comunicato al Consiglio Direttivo.
8. Gli associati si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Junior e Partner. Ulteriori distinzioni possono essere introdotte dall'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto, qualora queste favoriscano una migliore organizzazione dell'associazione e dei suoi associati.
9. Gli associati Ordinari sono persone fisiche che partecipano attivamente alle attività dell'associazione e/o alla loro organizzazione e sostengono l'azione associativa con il versamento della quota associativa annuale.
10. Gli associati Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono l'azione associativa con il versamento della quota associativa annuale e, nel caso di persone fisiche, partecipano attivamente alle attività dell'associazione.
11. Gli associati Junior sono persone fisiche che partecipano attivamente alle attività dell'associazione, sostengono l'azione associativa con il versamento della quota associativa annuale e che non hanno ancora compiuto la maggiore età.
12. Gli associati Partner sono persone fisiche o giuridiche per i quali non è prevista alcuna quota associativa e partecipano attivamente alle attività dell'associazione e/o alla loro organizzazione.
13. Il Consiglio Direttivo definisce annualmente l'ammontare delle quote associative per gli associati Ordinari, Sostenitori e Junior. L'ammontare della quota associativa può differire per ogni categoria di associato.
14. Il Consiglio Direttivo può, a mezzo di specifica delibera, modificare la categoria di appartenenza di un associato. Qualora l'associato non sia d'accordo con la modifica, egli può presentare ricorso all'Assemblea degli associati con le stesse modalità previste dall'art. 5, comma 7 in materia di ricorso contro i provvedimenti di rigetto, in quanto compatibili.

15. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 — Procedura di ammissione

1. Chiunque abbia interesse ad aderire all'associazione, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve essere presentata per iscritto tramite compilazione di un modulo fornito dall'associazione. Tale modulo può essere consegnato di persona a un membro del Consiglio Direttivo ovvero può essere inoltrato a un membro del Consiglio Direttivo o alla sede legale dell'associazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Nel caso di inoltro tramite PEC, il modulo compilato dovrà essere digitalmente firmato.
3. Le domande di ammissione presentate in formato cartaceo o comunque analogico possono essere smaterializzate, previa apposizione nella copia conforme digitale di un certificato digitalmente firmato dal Segretario che attesti la conformità col documento originale analogico, il quale deve essere comunque conservato a cura del Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'ammissione deliberata è quindi comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento ovvero consegnato di persona all'interessato.
7. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo ovvero alla sede legale dell'associazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento ovvero tramite consegna di persona al Presidente dell'associazione. L'Assemblea ordinaria dovrà tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Statuto.

Art. 6 — Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
 - b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione, di parteciparvi e di controllarne l'andamento;
 - d) proporre la partecipazione dell'associazione a nuove attività, purché compatibili con le finalità statutarie definite all'art. 2;
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze e alle altre riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le disposizioni degli organi sociali e ai sensi di legge, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
 - g) esercitare il diritto di recesso dall'appartenenza all'associazione;
 - h) esaminare i libri sociali, nei limiti e con le modalità stabiliti all'art. 30.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 13.
4. Gli associati hanno il dovere di:

- i) rispettare il presente Statuto, il relativo Regolamento Attuativo, gli altri regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- j) adottare comportamenti conformi agli scopi e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome;
- k) versare la quota associativa, ove prevista, secondo l'importo annualmente stabilito;
- l) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- m) non arrecare danni materiali, morali o di immagine all'associazione.

Art. 7 — Degli associati minorenni

1. Gli associati minorenni, iscritti all'associazione come associati Junior, hanno gli stessi diritti e doveri di cui all'art. 6, compreso il diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. In tutti i casi in cui sia richiesta la firma dell'associato minorenne su un documento, comunque denominato, tale documento dovrà essere controfirmato dall'esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso.
3. È compito del Consiglio Direttivo provvedere, nella successiva riunione utile dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell'associato Junior, a modificare la categoria dell'associato Junior in una delle altre categorie previste dal presente Statuto o dall'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 8 — Cessazione del rapporto associativo

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - a) esercizio del diritto di *recesso*: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) *decadenza* per mancato versamento della quota associativa, ove prevista, nei primi 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5;
 - c) *decesso* (in caso di persona fisica) o *cessazione* delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d) *esclusione* deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - i) comportamento contrastante con scopi e finalità dell'associazione, come definiti dall'art. 2;
 - ii) violazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - iii) inadempienza dei doveri di cui all'art. 6, comma 4;
 - iv) aver arrecato gravi danni materiali, morali o di immagine all'associazione.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento ovvero presentando la comunicazione di persona all'interessato.
3. L'associato escluso può presentare ricorso all'Assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente dell'associazione ovvero ad altro membro del Consiglio Direttivo ovvero alla sede legale dell'associazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento o consegnata di persona. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente dell'associazione e dovrà tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può partecipare alle riunioni assembleari ma non detiene diritto di voto.
4. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né possiede alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 — Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'associazione, nello svolgimento della propria attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite per libera scelta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario è consentito ricevere dall'ente rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento Attuativo dello Statuto.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione assicura i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 — Delle persone retribuite

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto e nei limiti degli artt. 16, 17 del D. Lgs. 117/2017.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Degli organi sociali

Art. 11 — Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo di amministrazione (anche "Consiglio Direttivo");
 - c) il Presidente dell'associazione (anche "il Presidente").Sono inoltre organi eventuali dell'associazione, nominati solamente ove previsto:
 - d) l'Organo di controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ovvero per libera determinazione dell'Assemblea ordinaria;
 - e) l'Organo di revisione, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero per libera determinazione dell'Assemblea ordinaria.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
4. Se non specificato altrimenti nel provvedimento, tutte le deliberazioni degli organi sociali producono effetti a partire dal giorno successivo a quello in cui il relativo verbale è stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e comunicato agli associati.
5. È sempre ammessa la possibilità a tutti gli organi sociali di deliberare dichiarando l'immediata eseguibilità dell'atto. In tal caso, il provvedimento produce effetti a partire dal momento stesso della deliberazione. È cura del Segretario provvedere a comunicare tempestivamente a tutti gli associati il contenuto della deliberazione adottata.

Art. 12 — Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, dell'Atto costitutivo, per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente.
4. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) degli associati ovvero da almeno 20 (venti) associati. Tale richiesta può essere comunicata al Consiglio Direttivo tramite lettera o e-mail, anche non certificata, o messaggistica istantanea online ovvero tramite consegna di persona a un membro del Consiglio Direttivo. In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve essere inoltrata agli associati a mezzo lettera o e-mail, anche non certificata, o messaggistica istantanea online ovvero tramite consegna di persona almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso nelle sedi operative dell'associazione e pubblicato sul sito web dell'associazione, se presente. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi, interamente o parzialmente, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo fisico in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa deve essere dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Rimangono valide le decisioni prese fino alla sospensione.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 13 — Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, escluso sé stesso, sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento), sino ad un massimo di 5 (cinque) associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti aventi diritto al voto. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. Il Regolamento Attuativo dello Statuto disciplina le modalità di esecuzione delle votazioni e di risoluzione delle parità nelle elezioni degli organi sociali.
5. L'Assemblea convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduta dal consigliere più anziano di età, considerando anche il mese e il giorno di nascita. In caso di assenza di tutti i consiglieri, l'Assemblea è presieduta dall'associato da più tempo iscritto all'associazione.

Art. 14 — Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) sciogliere il Consiglio Direttivo qualora sia ritenuto opportuno e procedere a una nuova elezione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo;
 - g) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di revisione;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto di adesione e di esclusione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare l'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) deliberare sulle proposte di modifica o abrogazione dei regolamenti interni;
 - k) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare su qualsiasi altra materia posta all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - m) deliberare su qualsiasi altra materia attribuita dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei votanti, escludendo quindi gli astenuti dal computo del quorum funzionale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Lo scioglimento del Consiglio Direttivo di cui al comma 1, lettera e) deve essere approvato, in deroga al precedente comma, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Tale decisione può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per qualunque motivo.
5. Ai sensi dell'art. 2373, comma 2 del Codice civile, gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità di cui al comma 1, lettera k) e nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei componenti dell'Organo di controllo.
6. Nella stessa sede di elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria convoca la prima adunanza del nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione delle nuove cariche sociali, la quale deve tenersi entro 30 giorni dalla data di termine del mandato del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 15 — Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - c) deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su qualsiasi altra materia attribuita dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. Per le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, ossia adottate con un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritti al voto.
3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata con quorum fissato a $\frac{3}{5}$ (tre quinti) degli aventi diritto al voto, ossia adottate con un numero di voti superiore ai $\frac{3}{5}$ (tre quinti) del numero totale degli aventi diritto al voto.

Art. 16 — Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione (anche "Consiglio Direttivo") è eletto dall'Assemblea ordinaria tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati, che hanno espresso il loro intento di candidarsi come amministratori, in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri deciso dalla stessa tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove). Gli amministratori (anche "consiglieri") pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Per la scelta del numero di amministratori, ogni associato può esprimere una preferenza. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni associato può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri che devono essere eletti.
3. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile, non può essere eletto amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Gli amministratori durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei consiglieri.
6. La convocazione deve essere inoltrata ai consiglieri a mezzo lettera o e-mail, anche non certificata, o messaggistica istantanea online ovvero tramite consegna di persona almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso nelle sedi operative dell'associazione o pubblicato sul sito web dell'associazione, se presente, al fine di consentire la partecipazione anche agli associati non consiglieri, ai sensi del comma 9 del presente articolo. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui al comma 6, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità e limitazioni previste per l'Assemblea all'art. 12, comma 6.
9. A tutti gli associati è consentito partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età, considerando anche il mese e il giorno di nascita.
11. Nella sua prima adunanza convocata dall'Assemblea ordinaria in seguito alla sua elezione ai sensi dell'art. 14, comma 6 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è presieduto *pro tempore* dal Presidente uscente o, in sua assenza, dal Vicepresidente uscente. Nel caso in cui il Presidente e il Vicepresidente uscenti non siano stati eletti fra i membri del nuovo Consiglio Direttivo, l'adunanza è presieduta dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

Art. 17 — Organo di amministrazione: regole di voto

1. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto nei casi di votazioni riguardanti le persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Regolamento Attuativo dello Statuto disciplina le modalità di esecuzione delle votazioni.

Art. 18 — Organo di amministrazione: competenze e quorum

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
2. È compito del Consiglio Direttivo:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - d) eleggere al proprio interno e revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - g) decidere le quote associative annuali per le categorie di associati, determinandone l'ammontare, secondo i limiti di cui all'art. 4, commi da 9 a 13;
 - h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) deliberare l'eventuale modifica della sede legale dell'associazione;
 - k) deliberare l'eventuale istituzione di sezioni o sedi operative secondarie dell'associazione;
 - l) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale definite all'art. 2;
 - p) conferire ad uno o più dei suoi membri eventuali deroghe operative e il potere di compiere atti in nome e per conto dell'associazione;
 - q) istituire altre cariche sociali, secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 28;
 - r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure, non spettanti all'Assemblea, necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

3. Le deliberazioni e le nomine effettuate dal Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, includendo quindi gli astenuti nel computo del quorum funzionale. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dallo Statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, come stabilito dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 117/2017.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 — Organo di amministrazione: decadenza e sostituzione dei membri

1. La carica di amministratore si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
 - c) scioglimento del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma 3;
 - e) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause di cui all'art. 8, comma 1.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea, fino a coprire il numero di posti vacanti.
3. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla nuova elezione, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. [*Clausola "simul stabunt vel simul cadent"*]
4. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea ordinaria, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà provvedere, nella stessa sede, a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 — Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
3. Il Presidente rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza.
5. I provvedimenti d'urgenza del Presidente di cui al comma 4, lettera d) decadono qualora non vengano ratificati dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni.
6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
7. La carica di Presidente si perde per:

- e) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - f) revoca motivata da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, inadempienza dei compiti assegnatogli dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, ovvero per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
 - g) perdita della qualità di consigliere a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 19, comma 1.
8. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di cui al Titolo V del presente Statuto, ad eccezione di quella di consigliere e delle altre cariche sociali istituite ai sensi dell'art. 28.

Art. 21 — Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria, non necessariamente tra gli associati, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo nomina al proprio interno il Presidente dell'Organo di controllo.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo cessino dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'intero Organo di controllo si intenderà decaduto e il Presidente dell'associazione dovrà provvedere a convocare l'Assemblea ordinaria per una nuova elezione degli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza. [*Clausola "simul stabunt vel simul cadent"*]
6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
7. Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 22 — Organo di controllo: competenze

1. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. da 5 a 8 del Codice del Terzo Settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 — Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea ordinaria, non necessariamente fra gli associati, e iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'associazione dovrà provvedere a convocare l'Assemblea ordinaria per una nuova elezione dello stesso entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza.
5. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 — Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
2. I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, l'associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del predetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo V

Delle cariche sociali

Art. 25 — Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Sono compiti del Vicepresidente:
 - a) sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del presente Statuto;
 - b) supportare il Presidente nella mansione di curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;
 - c) supportare il Segretario nella mansione di tenere aggiornati i libri dell'associazione.
3. La carica di Vicepresidente si perde per le stesse cause di cui all'art. 20, comma 7.
4. La carica di Vicepresidente è incompatibile con le cariche di Presidente e Segretario. Il Vicepresidente può comunque sostituire il Presidente nei limiti di cui all'art. 20, comma 6.

Art. 26 — Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Sono compiti del Segretario:
 - a) redigere i verbali delle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
 - b) conservare e aggiornare i libri dell'associazione;
 - c) supportare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente nella corretta stesura e comunicazione delle convocazioni, degli atti, delle deliberazioni e di ogni altro documento, comunque denominato;
 - d) supportare il Tesoriere, qualora persona diversa dal Segretario, nella stesura dei documenti di cui all'art. 27, comma 2, lettere d) e e).

3. La carica di Segretario si perde per le stesse cause di cui all'art. 20, comma 7.
4. La carica di Segretario è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente. Il Segretario può comunque sostituire il Presidente, se delegato dal Consiglio Direttivo, nei limiti di cui all'art. 20, comma 6.
5. In caso di assenza del Segretario durante le discussioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, chi presiede l'adunanza incarica un altro associato presente di redigere il verbale.

Art. 27 — Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda all'elezione del Tesoriere, la carica è conferita al Segretario.
2. Sono compiti del Tesoriere:
 - a) curare le disponibilità finanziarie dell'associazione;
 - b) verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte degli associati;
 - c) eseguire le operazioni ordinarie di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
 - d) curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
 - e) predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea degli associati per il seguito di competenza.
3. La carica di Tesoriere si perde per le stesse cause di cui all'art. 20, comma 7.
4. Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti gli associati che godono del diritto di voto.
5. La carica di Tesoriere è incompatibile con la carica di Presidente. Il Tesoriere può comunque sostituire il Presidente, se anche Vicepresidente o se delegato dal Consiglio Direttivo, nei limiti di cui all'art. 20, comma 6.

Art. 28 — Altre cariche sociali

1. Qualora ritenuto utile ai fini di una migliore organizzazione o gestione dell'associazione, il Consiglio Direttivo, per mezzo di apposita delibera, può istituire altre cariche sociali, con le relative funzioni e compiti, nonché con i requisiti di eleggibilità, le modalità di elezione o nomina, le cause di perdita della carica e le eventuali incompatibilità con le altre cariche sociali. Tale istituzione non costituisce modifica statutaria.
2. In ogni caso, il Consiglio Direttivo non può conferire alle cariche sociali istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo poteri, deleghe o compiti che non sono di sua competenza.

Titolo VI

Dei libri sociali

Art. 29 — Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia nominato;
 - e) il libro dei provvedimenti urgenti adottati dal Presidente dell'associazione;
 - f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri sociali sono conservati in formato digitale o cartaceo. Nel caso di conservazione digitale, l'applicazione della marca temporale e della firma digitale è obbligatoria.
3. Il libro di cui al comma 1, lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.
4. Documenti cartacei o comunque analogici possono essere smaterializzati, previa apposizione nella copia conforme digitale di un certificato digitalmente firmato dal Segretario che attesti la conformità col documento originale analogico, il quale deve essere comunque conservato a cura del Segretario.

Art. 30 — Accesso degli associati ai libri sociali

1. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo provvede entro 15 (quindici) giorni a consentire all'associato la visione dei libri sociali presso la sede legale o altra sede dell'associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Regolamento Attuativo dello Statuto può definire modalità alternative di accesso ai libri sociali, fermo restando che tali libri possono comunque essere sempre esaminati dagli associati secondo le modalità definite al presente articolo.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 — Natura del patrimonio e delle entrate

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) attività di raccolta fondi;
 - h) proventi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - j) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
 - k) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
 - l) da eventuali fondi riserva.

Art. 32 — Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Patrimonio ed entrate dell'associazione, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sono utilizzati per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.

Art. 33 — Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che realizzano attività analoghe a quelle definite dal presente Statuto all'art. 2, individuati dall'Assemblea straordinaria in sede di scioglimento.

Art. 34 — Risorse

1. L'associazione si dota di apposito conto corrente come stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

Art. 35 — Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari il Consiglio Direttivo può prorogare tale termine di ulteriori 30 (trenta) giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede a depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36 — Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio di cui all'art. 35, comma 3.

Titolo VIII

Norme finali

Art. 37 — Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, l'associazione sarà iscritta al medesimo registro ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista dallo statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, i "Soci Fondatori", previsti dallo statuto abrogato, diventano associati Ordinari (art. 4, comma 9); i "Soci Onorari" previsti dal medesimo statuto abrogato, diventano associati Partner (art. 4, comma 12).
4. Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto.

Art. 38 — Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 (tre) arbitri, di cui 2 (due) da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale di competenza territoriale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 39 — Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 106/2016 ed il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente



Il Vicepresidente



Il Segretario



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Associazione "Garfaludica APS" — Ente del Terzo Settore
Tana dei Goblin di Castelnuovo di Garfagnana
Località Braccicorti, 38/A — 55036 Pieve Fosciana (LU)
Codice Fiscale: 90011570463
info@garfaludica.it
<https://www.garfaludica.it>